



COMUNE DI FIESCO

REGOLAMENTO COMUNALE REFERENDUM CONSULTIVI ABROGATIVI E FUSIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

CAPO I PRINCIPI

GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina ad integrazione dell'articolo 15 del vigente Statuto Comunale le procedure per l'attuazione di Referendum consultivi abrogativi e per la fusione – in relazione all'attività del Comune.

CAPO II

REFERENDUM

NORME GENERALI

Art. 2 Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale ed elencate nell'art. 15 comma 4;
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 3 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Ogni anno possono essere ammessi al massimo n° 2 referendum.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dalla Giunta Comunale, almeno 30 giorni in una domenica compresa tra il 30 ed il 90 giorno dalla data di esecutività della deliberazione fatto salvo per i referendum relativi alla fusione per i quali la data è stabilita dal Sindaco in applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente regolamento.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 4 Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio art. 15 lett. a
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale art. 15 comma lett. b) .
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 5 Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi secondo le modalità di cui all'art. 15 commi 6,7,8 dello Statuto Comunale

Art. 6 Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, ai sensi art. 15 comma 9 dello Statuto e secondo la procedura di cui ai commi 9,10,11,12,13

CAPO III

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7 Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
4. L'ufficio di cui al terzo comma dell'art. 7 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale, **in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione salvo che per la fusione in cui la domenica deve essere compresa tra il 45° ed il 90° giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione;**
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 30 o **45** giorni prima della data della votazione a seconda si tratti di referendum consultivi o abrogativi ordinari o referendum riferiti alla fusione.
Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione Elettorale, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
3. Entro il **trentesimo/quarantacinquesimo** giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati: a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l'orario della votazione; c) luogo e modalità della votazione;
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico della/e sala/e ove ha luogo la votazione.
6. Ai sensi della Legge n.56/2014 comma 130 Legge Delrio e della Legge Regionale n.29/2006 il Referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando che l'indizione è effettuata con deliberazione dei Consigli Comunali interessati ed è poi demandata al Sindaco l'adozione del provvedimento di indizione con l'indicazione della data di svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il 45° ed il 90° giorno successivo alla data di adozione della delibera consiliare di indizione.

Art. 9 Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione elettorale, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentiti i capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione Elettorale, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 10 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 11 Ammissione al voto

L'elettore è ammesso al voto dall'Ufficio Elettorale di sezione, dietro presentazione e verifica di un documento di identità e della tessera elettorale, sulla base della lista elettorale di sezione, riferita all'ultima revisione elettorale ordinaria, trasmessa all'ufficio, ovvero sulla base di certificato rilasciato dal competente ufficio comunale comprovante il diritto al voto per gli elettori non iscritti, per qualsiasi motivo, in dette liste.

Agli Elettori residenti all'estero (AIRE) entro il venticinquesimo giorno antecedente la consultazione referendaria sarà spedita la cartolina avviso per esercitare il diritto di voto presso il seggio di appartenenza.

Art. 12 L'ufficio Elettorale di sezione

1. L'Ufficio Elettorale di sezione ai fini del Referendum è composto da un Presidente e **da tre scrutatori** nominati dal Sindaco entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la consultazione, fra coloro che possono essere componenti degli Uffici Elettorali di sezione ai fini dell'elezione del Consiglio Comunale. La nomina a Presidente del Seggio è effettuata tra le persone iscritte all'apposito albo.

2. Il Presidente del seggio nomina tra gli scrutatori assegnati il Vicepresidente.

3. **Il Segretario verrà designato dal Presidente di seggio a seguito indicazione riportata nel Decreto Sindacale.**

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 13 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n°761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.00 del giorno della votazione. Dalle ore 06,30 alle ore 7.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio **dalle ore 08.00 per referendum ordinari consultivi e abrogativi o dalle ore 09.30 nel caso di referendum per la fusione per incorporazione e**
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono dalle ore **alle ore 22.00** Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.
9. Durante lo svolgimento di tutte le operazioni, di insediamento, di voto e di spoglio, dovranno risultare sempre presenti contemporaneamente almeno due componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 14 Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. Con più sezioni elettorali l'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori al termine delle operazioni di scrutinio, e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum ai sensi art. 15 commi 2 e 3 dello Statuto per i referendum ordinari consultivi e abrogativi **e art. 15 comma 8/bis dello Statuto come deliberato con atto CC n° 17 del 05.07.2017;**
3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento; b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale; c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 15 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal **trentesimo** giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n ° 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro e non oltre il **trentatreesimo** giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 100 x 200; b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 100 x 200,
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.

Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. Entro e non oltre il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16 Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 17 Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Art. 18 – Sospensione dei termini

I termini per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi:

- . dal 20 dicembre al 15 gennaio
- dall'ottavo giorno precedente all'ottavo giorno successivo alla festività di Pasqua;
- . dal 1 agosto al 31 Agosto

Art. 19 – Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare, di Referendum nazionale e regionale.